

Assessore
Lino Zanichelli

TIPO ANNO NUMERO
Reg. PG | 2008 | 87782

del 03 Aprile 2008

Agli Assessori all'Ambiente delle
Province
dell'Emilia-Romagna

All' ARPA Direzione Generale
Via Po, 5
40139 BOLOGNA BO

All' ARPA Sezioni Provinciali
dell'Emilia-Romagna

Alle Associazioni Imprenditoriali in
indirizzo

Oggetto: ATTUAZIONE NORMATIVA IPPC – INDICAZIONI ALLE PROVINCE IN MERITO ALLA COMUNICAZIONE PREVISTA DALL'ART. 11 COMMA 1 DEL D. LGS. 59/05 ED ALL'APPLICAZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE PER GLI IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI (DGR. N. 1991 DEL 13/10/2003 E ARTT. 208 e 210 PARTE IV D.Lgs. 152/06).

La presente nota fa seguito all'incontro del 19/12/2007 tenutosi presso l'Assessorato Ambiente della Regione Emilia Romagna in merito all'attuazione normativa sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) (D.lgs 59/2005 – LR 21/2004), presenti le Province e ARPA Emilia Romagna.

In quella sede sono stati richiesti chiarimenti in merito all'applicazione di quanto disposto dall'art. 11 comma 1 del D. Lgs. 59/05 e indicazioni rispetto ad alcune problematiche relative alle garanzie finanziarie per gli impianti di gestione dei rifiuti (già riassunte in una nota della Provincia di Modena del 30/11/2006).

1 – Disposizioni di cui all'art. 11 comma 1 del D.Lgs. 59/05

Via dei Mille 21- 40121 Bologna - tel. 051.6396824 - 051.6396063 - fax 051.6396912
e-mail: assamb@regione.emilia-romagna.it

ANNO		NUMERO		INDICE							ANNO			NUMERO		SUB	
				INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5			ANNO	NUMERO	SUB			
a uso interno	DP			Classif.	1324	550	180	30	20		Fasc.	2007	1				

L' Art. 11 "Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale" al comma 1 prevede che *"Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all'autorità competente"*.

La mancata comunicazione da parte del gestore non è priva di conseguenze poiché l'art. 16 "Sanzioni", comma 4, recita che *"E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all'autorità competente la comunicazione prevista dall'articolo 11, comma 1."*

Per l'attuazione della normativa IPPC, la Regione Emilia-Romagna ha adottato la specifica legge regionale 21/04 nella quale si è riservata la possibilità di fornire indicazioni procedurali alle Autorità Competenti che la stessa legge individua nelle Amministrazioni Provinciali.

Sulla base di tale previsione normativa e dei rapporti di coordinamento sistematici effettuati con le Autorità Competenti, l'ARPA e le Associazioni Imprenditoriali, sono state emanate tre circolari per l'attuazione della normativa IPPC.

In particolare, la seconda circolare prot. AMB/AAM//06/22452 del 6 Marzo 2006, ha fissato i contenuti dell' Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), fornendo un preciso schema di riferimento per la sua redazione.

Lo schema adottato, rende di fatto l'AIA esecutiva dal momento del suo rilascio e regola in modo preciso il rapporto con le autorizzazioni sostituite. Tali autorizzazioni sono immediatamente sostituite dall'AIA stessa per gli impianti che sono stati ritenuti già adeguati ai principi della normativa IPPC, mentre per gli impianti che erano tenuti ad effettuare interventi per il loro adeguamento alla normativa IPPC, l'AIA specificava in modo preciso le parti dell'impianto che dovevano essere ancora esercite in base alle condizioni fissate dalla autorizzazioni settoriali, condizioni che quindi venivano fatte proprie dall'AIA stessa.

Risulta quindi evidente che lo schema adottato per l'AIA rende di fatto ridondante la previsione di cui all'oggetto del presente paragrafo e che la scelta fatta e condivisa fra la Regione, l'ARPA, e le Associazioni Imprenditoriali rimane del tutto valida e solo formalmente non coerente con il dettato del comma 1 dell' Art. 11.

Tuttavia, per rispettare anche dal punto di vista formale il dettato normativo si indica alle Autorità Competenti di acquisire tale comunicazione il prima possibile e comunque non oltre il termine previsto per il primo report annuale utile.

2 – Garanzie finanziarie per gli impianti di gestione dei rifiuti

Con nota prot. 137313/8.1.7. del 30/11/2006, la Provincia di Modena ha chiesto alla Regione chiarimenti in merito al combinato disposto della DGR. n. 1991 del 13/10/2003 e degli artt. 208 e 210 parte IV D. Lgs. 152/06 sull'obbligo di prestazione delle garanzie finanziarie per gli impianti di gestione di rifiuti nonché dell'applicabilità delle stesse anche agli impianti che trattano rifiuti soggetti alla normativa IPPC che per il loro esercizio debbono richiedere l'AIA.

Pertanto, nel seguito si riassumono i termini delle questioni poste e la relativa interpretazione che hanno quindi validità generale per tutti gli impianti di gestione dei rifiuti indipendentemente dalla norma in base alla quale viene autorizzato il loro esercizio (D. Lgs 36/03, D. Lgs 59/05, D. Lgs 133/05 e D. Lgs 152/06).

2.1 Applicazione delle garanzie finanziarie relative alla gestione dei rifiuti agli impianti IPPC

Rilevato che il D. Lgs 59/05 non detta nessuna indicazione specifica riguardo al tema in oggetto si ritiene che l'obbligo di prestazione delle fidejussioni permanga anche per gli impianti IPPC per estensione

logica del disposto dell'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 59/05 che pone le condizioni fissate dalle normative settoriali quali condizioni minime di riferimento per il rilascio dell'AIA..

Pertanto la presenza di una fideiussione atta a garantire l'eventuale ripristino del territorio si può ricondurre alla casistica prima richiamata.

2.2 Modalità di applicazione delle agevolazioni previste nel caso di impianti certificati ISO 14001 o registrati ai sensi del regolamento CE n. 761/2001 (EMAS).

Il disposto dall'art. 210 del D. Lgs. 152/06 prevede delle riduzioni degli importi delle garanzie finanziarie diverse ed inferiori rispetto a quanto fissato dalla DGR n. 1991 del 13/10/2003. Nell'ottica di incentivazione dei sistemi di gestione ambientale perseguita anche dalla normativa IPPC, si ritiene che la norma nazionale aggiorni la disposizione regionale e ad essa ci si debba attenere.

2.3 Conseguenze rispetto alle garanzie finanziarie già prestate ed accettate qualora un impianto ottenga una certificazione / registrazione (ISO 14001 o EMAS) nel corso di validità dell'autorizzazione.

Il gestore, qualora l'impianto ottenga la certificazione ISO 14001 o la registrazione EMAS successivamente all'autorizzazione all'esercizio, può chiedere in qualsiasi momento l'adeguamento degli importi delle fideiussioni relative attraverso richiesta di modifica dell'autorizzazione. L'Autorità Competente aggiorna l'autorizzazione e in dipendenza dalla conoscenza della tipologia e dello stato dell'impianto può:

- trattenere la precedente garanzia per due anni dalla data dell'atto di modifica (comportamento obbligato per gli impianti di discarica);
- svincolare la precedente garanzia finanziaria qualora vi sia certezza di non dover ricorrere alla garanzia per effettuare interventi di bonifica riconducibili al periodo temporale da essa coperto.

2.4 Conseguenze rispetto alle garanzie finanziarie già prestate ed accettate qualora un impianto non mantenga una certificazione/registrazione (ISO 14001 o EMAS) nel corso di validità dell'autorizzazione.

I gestori degli impianti di gestione dei rifiuti comunicano annualmente all'Autorità Competente il riscontro che dimostra il mantenimento della certificazione / registrazione (ISO 14001 o EMAS). In caso di mancata ricezione della comunicazione l'Autorità competente aggiorna l'autorizzazione chiedendo al gestore entro 90 (novanta) giorni la presentazione delle garanzie finanziarie calcolate senza l'applicazione delle riduzioni.

2.5 Condizioni di presentazione e vincolo delle garanzie finanziarie.

La DGR n. 1991 del 13/11/2003 indica gli schemi di riferimento cui i gestori devono attenersi per la costituzione delle fideiussioni bancarie ed assicurative ed impone alle Province di trattenere le stesse per i due anni successivi alla cessazione dell'attività oggetto dell'autorizzazione.

Tuttavia tenuto conto della pratica applicazione effettuata dalle Amministrazioni Provinciali sono emerse alcune casistiche non previste nella DGR sopracitata per le quali con l'obiettivo di mantenere i necessari livelli di salvaguardia ambientale e sollevando nel contempo i gestori da inutili oneri, si forniscono le seguenti indicazioni:

2.5.1 - Il gestore decide di non prorogare la precedente fideiussione cambiando il soggetto fideiussore o comunque presentando una nuova polizza e richiedendo contestualmente lo svincolo della precedente oppure chiede una modifica della autorizzazione all'esercizio cui corrisponde una riduzione dell'importo delle garanzie finanziarie.

In entrambi i casi l'Autorità Competente in dipendenza dalla conoscenza della tipologia e dello stato dell'impianto può:

- trattenere la precedente garanzia per due anni dalla data dell'atto di modifica (comportamento obbligato per gli impianti di discarica);
- svincolare la precedente garanzia finanziaria qualora vi sia certezza di non dover ricorrere alla garanzia per effettuare interventi di bonifica riconducibili al periodo temporale da essa coperto.

2.5.2 – Rinnovo della autorizzazione all'esercizio

Nel processo autorizzativo per il rinnovo dell'autorizzazione è necessario porre la massima cura per evitare che l'impianto possa incorrere in fermi produttivi dovuti alla non sincronizzazione fra il rilascio della autorizzazione e l'accettazione della garanzia finanziaria collegata.

Sarà cura dell'Autorità Competente provvedere a schedare il processo autorizzativo al fine di sincronizzare i termini temporali della nuova autorizzazione con quelli della precedente al fine di ridurre o eliminare completamente i periodi di attesa della nuova fideiussione della sua accettazione.

In ogni caso occorre che l'Autorità competente espliciti nella autorizzazione che la sua efficacia decorre dal primo giorno di validità della garanzia finanziaria stessa.

2.5.3 – Nota generale ai procedimenti autorizzativi

La fideiussione è legata al protocollo / numero dell'atto nella quale è prescritta e che definisce quali siano le attività autorizzate e quindi garantite.

Si rammenta quindi ai gestori che le Autorità Competenti accetteranno le garanzie finanziarie solo qualora esse riportino espressamente gli estremi dell'atto di riferimento.

F.to Lino Zanichelli